

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 734**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FERRANTE, BRUNO, LUSI, BELLINI,  
IOVENE, LIOTTA, RUSSO SPENA, VALPIANA, MARTONE,  
RIPAMONTI, NARDINI, DE GREGORIO e TECCE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006**

---

Delega al Governo per la trasformazione della società «Stretto di Messina S.p.a.», in «Istituto per la ricerca e la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, per la cooperazione, l’integrazione, lo scambio e lo sviluppo economico, turistico, culturale, sociale e dei trasporti intermodali dell’area dello stretto di Messina» e abrogazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto del Ponte sullo Stretto, per il suo elevato impatto ambientale e per il suo enorme costo (che annullerebbe la possibilità di altre opere) e per il fatto che non apporterebbe alcun concreto vantaggio alla Sicilia e alla Calabria è da ritenersi inutile e dannoso. D'altronde questa è la posizione espressa anche nel programma dell'Unione «Per il bene dell'Italia».

Per la elaborazione, progettazione e realizzazione del progetto del Ponte sullo stretto è stata creata la «Società Stretto di Messina S.p.a.», legge n. 1158 del 17 dicembre 1971 e successive modificazioni.

In questi anni la suddetta Società, per realizzare il suo scopo sociale, nonostante abbia portato avanti politiche più rispondenti agli interessi di ristretti gruppi anziché della collettività ha sviluppato anche una notevole quantità di ricerche e studi su monitoraggio, studio e progettazione in settori importanti come quello ferroviario e viario nonché sui pubblici servizi tra la Sicilia e il Continente.

Inoltre, sempre la suddetta concessionaria, ha realizzato importanti monitoraggi, studi e ricerche, (costati molti miliardi di vecchie lire) per conoscere l'impatto che un'opera come il Ponte sullo Stretto avrebbe avuto sul territorio e sul paesaggio. Tutti studi finalizzati ad avallare la anacronistica realizzazione di un ponte sospeso ad unica campata di 3,3 Km di lunghezza, con i piloni alti oltre 380 metri, e raccordi stradali e ferroviari per 3,1 km di tratti in galleria, in una zona considerata non solo la più soggetta al rischio sismico del mediterraneo, ma dove ci sono anche 11 tra siti di interesse comunitario e

zone di protezione speciale tutelate dall'Europa.

Per non disperdere questa importante massa di studi sul paesaggio e sull'ambiente dell'area dello Stretto di Messina e anche per non «gettare al vento» tutti quei miliardi di vecchie lire, spese dal 1971 ad oggi, si vuole, con l'approvazione di questo disegno di legge, concedere al Governo una delega per la trasformazione della Società Stretto di Messina S.p.a. nell'Istituto per la ricerca e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, per la cooperazione, l'integrazione, lo scambio e lo sviluppo economico, turistico, culturale, sociale e dei trasporti intermodali dell'area dello stretto di Messina.

Questo istituto potrebbe sfruttare, in questo modo, quegli studi e ricerche elaborati dalla vecchia società «Stretto di Messina S.p.a.» per la realizzazione di attività e progetti finalizzati alla tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, degli *habitat* naturali, delle biodiversità, delle situazioni di crisi ambientale anche in rapporto ai cambiamenti globali, delle aree marine protette e delle politiche produttive e di quelle conservative inerenti ad attività economiche ed antropiche - ivi compresi i profili tecnologici e dei trasporti intermodali - allo sviluppo di un organico sistema dei trasporti a partire dai collegamenti marittimi tra le due sponde, secondo i principi e i criteri dello sviluppo sostenibile finalizzati alla conservazione e tutela dei beni culturali e ambientali dell'area dello stretto di Messina.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la trasformazione della società «Stretto di Messina s.p.a», di cui alla legge n. 1158 del 17 dicembre 1971, in «Istituto per la ricerca e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino e per lo sviluppo economico, turistico, culturale e dei trasporti intermodali dell'area dello stretto di Messina», secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) nella missione del nuovo Istituto per la ricerca, la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, per la cooperazione, l'integrazione, lo scambio e lo sviluppo economico, turistico, culturale, sociale e dei trasporti intermodali dell'area dello stretto di Messina rientrano:

1) lo sviluppo e la realizzazione di attività e progetti finalizzati all'ambiente marino, costiero e lagunare dell'area dello stretto di Messina;

2) la realizzazione di progetti finalizzati alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino anche attraverso la realizzazione di attività e i progetti finalizzati alla eliminazione o riduzione e ripristino dei siti inquinati dell'area dello stretto di Messina;

3) le attività e i progetti finalizzati allo studio e alla tutela degli *habitat*, della biodiversità, delle situazioni di crisi ambientale anche in rapporto ai cambiamenti globali, le aree marine protette e le specie marine protette dell'area dello stretto di Messina;

4) le attività e i progetti finalizzati al raccordo delle politiche produttive e di

quelle conservative inerenti ad attività economiche ed antropiche, ivi compresi i profili tecnologici e dei trasporti intermodali, che si svolgono nei territori dell'area dello stretto di Messina, secondo i principi e i criteri dello sviluppo sostenibile;

5) le attività e i progetti finalizzati alla conservazione e tutela dei beni culturali e ambientali dell'area dello stretto di Messina;

6) le attività e i progetti finalizzati allo sviluppo di un organico sistema dei trasporti intermodali dell'area dello stretto di Messina, a partire dai collegamenti marittimi tra le due sponde;

7) le attività e i progetti finalizzati allo sviluppo economico e turistico dell'area dello stretto di Messina;

8) le attività e i progetti finalizzati al monitoraggio e alla messa in sicurezza sismica dell'area dello Stretto, con particolare riferimento ai contesti urbani, nonché alla riqualificazione urbanistica dei centri abitati;

9) le attività e i progetti finalizzati alla gestione di risorse finanziarie per la ricerca e per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino e per lo sviluppo economico, turistico, culturale e dei trasporti intermodali dell'area dello stretto di Messina;

10) le attività e i progetti finalizzati alla valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio anche attraverso l'interscambio sociale, culturale, storico, economico e turistico tra le realtà dello Stretto, a partire dalle città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni nel rispetto delle loro identità e peculiarità.

2. Presso l'Istituto per la ricerca e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, per la cooperazione, l'integrazione, lo scambio e lo sviluppo economico, turistico, culturale, sociale e dei trasporti intermodali dell'area dello stretto di Messina è istituita una Commissione di lavoro per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 presieduta dal direttore gene-

rale dell'Istituto ed è composta da quattordici esperti di cui:

*a)* sei, di provata competenza in materia di gestione, conservazione, ricerca, tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, e di sviluppo economico, turistico, culturale e dei trasporti intermodali tra una rosa indicata dai rettori degli atenei italiani tra i ricercatori con il maggior numero di lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali, in modo tale da assicurare la completa copertura delle finalità sopra indicate. Almeno due dei predetti esperti devono essere individuati dalle università di Reggio Calabria e di Messina;

*b)* uno designato dal Ministero delle infrastrutture;

*c)* uno designato dal Ministero dei trasporti;

*d)* uno designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

*e)* uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

*f)* uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni;

*g)* uno designato dalla Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali;

*h)* due designati tra una rosa di nomi indicata dalle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

*i)* uno designato tra una rosa di nomi indicata dalle organizzazioni sindacali;

*l)* uno designato tra una rosa di nomi indicata dalle organizzazioni economiche e imprenditoriali riconosciute.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio, in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei trasporti e con il

Ministro per i beni e le attività culturali e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione dello schema del decreto legislativo comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività della società Stretto di Messina s.p.a finalizzate al perseguimento dei suoi scopi istituzionali, ai sensi della legge n. 1158 del 17 dicembre 1971, in materia di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, sono sospese.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, è abrogata la legge n. 1158 del 17 dicembre 1971 e successive modificazioni.



